



Corte dei Conti

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER L'EMILIA-ROMAGNA

composta dai magistrati:

dott. Marcovalerio Pozzato	Presidente
dott. Tiziano Tessaro	Consigliere
dott. Cristian Pettinari	Consigliere (relatore)
dott.ssa Ilaria Pais Greco	Primo Referendario
dott. Antonino Carlo	Referendario
dott. Massimo Galiero	Referendario
dott. Massimiliano Maitino	Referendario

Adunanza del giorno 11 maggio 2026

Comune di Riccione (RN)

Richiesta ai sensi dell'art. 5, c. 3 e 4, del D. Lgs. n. 175/2016

VISTO l'art. 100, c. 2, della Costituzione;

VISTA la Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTO il Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento della Corte dei conti, approvato con il R. D. 12 luglio 1934 n. 1214, e successive modificazioni;

VISTI la L. 14 gennaio 1994, n. 20 e il D. L. 23 ottobre 1996, n. 543, convertito con modificazioni dalla L. 20 dicembre 1996, n. 639, recanti disposizioni in materia di giurisdizione e di controllo della Corte dei conti;

VISTO il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti di cui alla deliberazione delle Sezioni Riunite del 16 giugno 2000, n. 14, e successive modificazioni;

VISTA la L. 5 giugno 2003 n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTO l'art. 5, c. 3 e 4, del D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, così come novellato dall'art. 11, c. 1, lett. a), della L. 5 agosto 2022 n. 118;

VISTA la deliberazione delle Sezioni riunite in sede di controllo n. 1/SSRRCO/AUD/22;

VISTA la deliberazione di questa Sezione di controllo n. 124/2022/QMIG;

VISTA la deliberazione della Sezione regionale di controllo per il Veneto n. 135/2022/QMIG;

VISTA la deliberazione delle Sezioni Riunite in sede di controllo n. 16/SSRRCO/QMIG/2022;

VISTA la deliberazione delle Sezioni Riunite in sede di controllo n. 19/SSRRCO/QMIG/2022;

VISTA la propria deliberazione n. 134/2024/INPR del 11 dicembre 2024, con la quale è stata approvata la programmazione delle attività di controllo per l'anno 2025;

VISTA la propria deliberazione n. 32/2023/INPR del 25 gennaio 2023, concernente l'approvazione delle *"Indicazioni istruttorie preliminari all'esame della Sezione regionale in merito ai provvedimenti contemplati dall'art. 5 del D. Lgs. n. 175/2016 (T.U.S.P.)"*;

VISTA la richiesta di cui alla deliberazione consiliare del Comune di Riccione (RN) n. 8 del 26 marzo 2026, avente ad oggetto «Autorizzazione all'acquisto dell'intera partecipazione nella Società Rimini Cultura S.r.l. proprietaria dell'immobile denominato "Ex Villa Mussolini", sito in Riccione, Via Milano n.31.», trasmessa dall'Ente ai sensi dell'art. 5, c. 3 e 4, del D. Lgs. n. 175/2016 e acquisita al protocollo SEZ_CON_EMI-SC_ER-001563 del 02 aprile 2026;

VISTA la nota SEZ_CON_EMI-SC_ER n. prot. 1657 del 10 aprile 2026, con la quale la Sezione ha chiesto all'Ente, a fini istruttori, di voler compilare e trasmettere il questionario di cui alla deliberazione n. 32 del 2023 (All. 1), recante le indicazioni istruttorie preliminari all'esame, da parte di questa Sezione regionale di controllo, dei provvedimenti contemplati dall'art. 5 del D. Lgs. n. 175/2016 (T.U.S.P.);

VISTA la nota, acquisita agli atti della Sezione con prot. n. SC_ER3090 del giorno 8 maggio 2026, con la quale l'Ente ha da ultimo fornito riscontro alla richiesta istruttoria formulata dalla Sezione;

VISTA l'ordinanza presidenziale n. 25 del giorno 8 maggio 2026, con la quale la Sezione è stata convocata per l'odierna Camera di consiglio;

UDITO nella Camera di consiglio il relatore, Cons. Cristian Pettinari;

RITENUTO IN FATTO

1. Il Comune di Riccione (RN), con nota acquisita agli atti con prot. n. SC_ER -001563 del 02 aprile 2026, ha inviato a questa Sezione, ai sensi dell'art. 5, c. 3 e 4, del D. Lgs. n. 175/2016, la delibera consiliare n. 8 del 26 marzo 2026 – corredata dei relativi allegati – avente ad oggetto: "Autorizzazione all'acquisto dell'intera partecipazione nella Società Rimini Cultura S.r.l.", con sede in Rimini, C.so di Augusto n. 62, capitale sociale di 154.530,00 euro interamente sottoscritto, Codice fiscale e n. iscr. al Registro Imprese 03782450377, P.IVA 02525930406, proprietaria dell'immobile denominato "Ex Villa Mussolini", sito in Riccione, in Via Milano n. 31.

1.2 Con il suddetto atto, l'organo consiliare ha approvato la proposta di deliberazione predisposta dal Settore "Settore 2 - Risorse Finanziarie - Risorse umane - Società Partecipate - Patrimonio - Demanio" – Servizio "Servizio Patrimonio" – ed ha dato atto del fatto che l'operazione è finalizzata all'acquisizione della piena proprietà dell'immobile "Villa Mussolini", bene di rilevante valore storico-artistico per la collettività locale, già nella disponibilità del Comune – peraltro proprietario del relativo parco pertinenziale – in forza di un contratto di comodato gratuito stipulato nel 1997.

L'operazione, in particolare, trae origine dalla procedura di "cessione senza incanto di quote sociali" indetta dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Rimini, socio unico della società Rimini

Cultura S.r.l., proprietaria dell'immobile, procedura che prevedeva, quale criterio di selezione dell'acquirente, non solo il prezzo offerto, ma anche la valutazione del progetto di utilizzo dell'immobile.

1.3 In attuazione degli indirizzi contenuti nel Documento Unico di Programmazione 2026-2028, nonché delle deliberazioni della Giunta comunale n. 549 del 19 dicembre 2025 e n. 91 del 5 marzo 2026, il Comune ha partecipato alla procedura presentando:

- in data 22 dicembre 2025 un'offerta vincolante per l'acquisto delle quote sociali di Rimini Cultura S.r.l., unitamente al progetto di utilizzo dell'immobile;
- in data 5 marzo 2026 l'offerta economica finale pari a 1.206.000,00 euro, accompagnata da una relazione integrativa sulla visione strategica dell'Amministrazione in ordine alla valorizzazione della villa.

Nella documentazione trasmessa si dà atto del fatto che il prezzo offerto è stato determinato sulla base di apposita valutazione tecnico-estimativa, redatta da professionista qualificato, dalla quale risulta un valore massimo del compendio immobiliare pari a 1.240.000,00 euro; l'offerta del Comune, pertanto, risulta comunque inferiore al valore di stima.

Con comunicazione del 20 marzo 2026 (prot. n. 22687), la Fondazione Cassa di Risparmio di Rimini ha comunicato l'accettazione dell'offerta presentata dal Comune di Riccione, individuandolo quale acquirente dell'intero capitale sociale della società Rimini Cultura S.r.l.

Dalla documentazione trasmessa emerge altresì che la società oggetto di acquisizione:

- non svolge attività d'impresa in senso proprio, se non in via del tutto residuale;
- è priva di personale dipendente e di strutture operative;
- detiene quale unico *asset* rilevante l'immobile "Villa Mussolini".

Dalla documentazione trasmessa, è poi emerso che la società ha subito perdite d'esercizio per 4.136,24 euro, oltre a perdite per 7.679,83 euro portate a nuovo, ma che in ogni caso, in data 1° aprile 2026, l'Assemblea ha deliberato il ripiano delle perdite stesse e le relative modalità di copertura. Emerge altresì che l'alienante assumerà specifica garanzia in ordine ad eventuali sopravvenienze passive per un quinquennio.

1.4. Nelle premesse della proposta di delibera, l'Amministrazione ha evidenziato che l'acquisizione della partecipazione societaria costituisce uno strumento meramente funzionale e non eludibile per conseguire la proprietà dell'immobile, in quanto modalità imposta dal soggetto alienante, precisando che l'operazione non è finalizzata al mantenimento di una partecipazione societaria, bensì alla successiva messa in liquidazione della società, con devoluzione del cespite immobiliare al patrimonio comunale. Tale circostanza è altresì richiamata dal Collegio dei revisori nel proprio parere, favorevole, sull'operazione.

La deliberazione consiliare n. 8 del 26 marzo 2026, inoltre, dà atto: i) della coerenza dell'operazione con le previsioni del DUP 2026-2028; ii) della sostenibilità finanziaria dell'acquisto, finanziato con risorse proprie già stanziare nel bilancio dell'esercizio 2026; iii) dell'acquisizione dei pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, nonché del parere favorevole dell'Organo di revisione economico-finanziaria.

Con la suddetta deliberazione, il Consiglio comunale ha quindi deliberato:

- 1) di approvare l'allegata proposta di deliberazione n. 23 del 19/03/2026;
- 2) di dare atto che i seguenti documenti, firmati digitalmente, sono allegati quali parti integranti e sostanziali dell'atto:

- Pareri di regolarità tecnico/contabile;
- prot_n_0022687_2026_Accettazione Offerta;
- Verbale n. 113 Riccione Mussolini;
- Verbale della 2° Commissione svoltasi in data 24/03/2026;
- Registrazione in formato audio-digitale del dibattito consiliare.

3) Inoltre, a seguito di votazione, l'atto è stato dichiarato, ai sensi dell'art. 134, c. 4, del D. Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000, immediatamente eseguibile.

2. La Sezione, facendo seguito all'istanza ex art. 5 del T.U.S.P. pervenuta in data 02 aprile 2026, ed acquisita agli atti in pari data, con nota istruttoria n. prot. 1657 del 10 aprile 2026 ha chiesto all'Ente, a fini istruttori, di voler compilare e trasmettere il questionario di cui alla deliberazione n. 32 del 2023 (All. 1), recante le indicazioni preliminari all'esame, da parte di questa Sezione regionale di controllo, dei provvedimenti contemplati dall'art. 5 del D.Lgs. n. 175/2016 (T.U.S.P.).

2.1. Con note acquisite agli atti, da ultimo con prot. n. SC_ER3090 del 8 maggio 2026, l'Ente ha ulteriormente chiarito la propria posizione in merito alla predetta operazione di acquisizione del pacchetto societario di Rimini Cultura S.r.l.; con detta nota del giorno 8 maggio u.s., in particolare, il Comune ha fornito riscontro, anche a rettifica ed integrazione di quanto in precedenza comunicato, alla richiesta istruttoria formulata dalla Sezione.

2.2. Nello specifico, l'Amministrazione con la suddetta nota ha esplicitato, ad integrazione di quanto in precedenza comunicato, "le ragioni strategiche, il progetto culturale sotteso e la coerenza dell'agire amministrativo con i principi di efficienza e pubblica utilità" ed ha chiarito che "l'operazione di acquisto del bene storico artistico non risponde a una mera logica di gestione patrimoniale o finanziaria, bensì a una straordinaria necessità istituzionale legata alla tutela di un bene che per la città di Riccione rappresenta:

1. un pilastro dell'identità cittadina: Villa Mussolini è un simbolo storico-architettonico inscindibile dalla memoria e dal tessuto identitario della comunità locale;
2. un bene di eccezionale valore storico e culturale: il compendio è destinato a divenire il fulcro di un polo museale contemporaneo integrato con le altre ville storiche cittadine, completando un percorso di valorizzazione culturale avviato dall'Ente da decenni;
3. un'opportunità di ricomposizione patrimoniale: il Comune è già proprietario del parco pertinenziale della Villa; l'acquisizione della struttura è dunque l'unico strumento per garantire una gestione unitaria, pubblica e coerente di un'area di altissimo pregio che, diversamente, rischierebbe una frammentazione gestionale o una destinazione non conforme all'interesse

collettivo”.

Attraverso la predetta nota è stato inoltre precisato che, “per effetto dell’acquisto della partecipazione della società Rimini Cultura S.r.l.”, si verrà a ricongiungere “la proprietà del compendio immobiliare con la funzione di strumento operativo per lo svolgimento di un servizio pubblico di carattere generale (valorizzazione culturale)” e che “l’operazione messa in atto dall’amministrazione comunale rappresenta [dunque] la integrazione di un *asset* strategico in un modello gestionale preesistente, in quanto il Comune di Riccione dispone già di apposita organizzazione ai servizi turistici, sportivi e culturali, entro i quali l’attività di Villa Mussolini verrà collocata”.

In tale prospettiva, si evidenzia altresì che – “nel caso di alienazione dell’intero pacchetto azionario della società proprietaria del bene culturale”, come nel caso di specie – “la società continua ad essere proprietaria del bene culturale, con l’unica differenza che l’intero suo pacchetto azionario non è più di un soggetto, ma di un altro (Consiglio di Stato sez. IV – 8/02/2016 n. 501) e pertanto non è esercitabile il diritto di prelazione”, che spetterebbe al comune medesimo, così da porre di fatto l’immobile, laddove l’Ente non si determinasse per l’acquisto di detto pacchetto societario, “nel mercato privato”. L’acquisizione del pacchetto societario totalitario permettere invece al Comune, in tale ottica, di attribuire alla società “la funzione di strumento per lo svolgimento di un servizio pubblico di carattere generale (valorizzazione culturale), la cui attività ricade nell’art. 4 c. 2 lett. a) del Tuspp”, servizio di interesse generale, questo, “dettagliato nel Progetto di utilizzo allegato alla delibera GC n. 549/2025 e Relazione integrativa allegata alla delibera GC n. 91/2026” e “per il cui esercizio l’amministrazione comunale ha già soggettività rilevante ai fini commerciali ed IVA”.

3. L’Ente ha quindi trasmesso il questionario di cui all’Allegato 1 della delibera di questa Sezione n. 32/2023, nei termini che verranno di seguito *funditus* illustrati in punto di *Diritto*, nei § 6 ss.

Al riguardo, giova anticipare che l’Ente formula in quella sede le proprie conclusioni sulla disciplina applicabile degli aiuti di Stato e, a tal fine, chiarisce che l’acquisto delle quote di Rimini Cultura S.r.l., proprietaria dell’immobile Villa Mussolini, «non costituisce aiuto di Stato non solo in quanto non viene eseguito tramite una società di capitali che agisce su “un mercato rilevante” con scopo di lucro, ma anche in quanto destinato a divenire uno strumento per realizzare attività culturali e storico artistiche dell’amministrazione comunale che costituiscono servizi di carattere generale».

4. Con ordinanza presidenziale n. 25 del giorno 8 maggio 2026, la Sezione è stata convocata per l’odierna Camera di consiglio al fine di svolgere le attività di controllo ad essa demandate dall’art. 5 T.U.S.P. sulla documentazione così pervenuta.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il quadro normativo di riferimento

1.1. L’art. 5 del D. Lgs. n. 175/2016, come modificato dall’art. 11 c. 1, lett. a), della L. 5 agosto 2022 n. 118 (*Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021*) prevede che l’atto deliberativo di costituzione di una nuova società e di acquisizione della partecipazione (diretta o indiretta) in un organismo societario esistente sia trasmesso dall’amministrazione “all’Autorità garante della concorrenza e del mercato, che può esercitare i poteri di cui all’art. 21-bis della legge 10 ottobre

1990, n. 287, e alla Corte dei conti, che delibera, entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento, in ordine alla conformità dell'atto a quanto disposto dai c. 1 e 2 del presente articolo, nonché dagli art. 4, 7 e 8, con particolare riguardo alla sostenibilità finanziaria e alla compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa. Qualora la Corte non si pronunci entro il termine di cui al primo periodo, l'amministrazione può procedere alla costituzione della società o all'acquisto della partecipazione di cui al presente articolo" (cfr. art. 5, c. 3) e che, "Ai fini di quanto previsto dal c. 3, per gli atti delle amministrazioni dello Stato e degli enti nazionali sono competenti le Sezioni Riunite in sede di controllo; per gli atti delle regioni e degli enti locali, nonché dei loro enti strumentali, delle università o delle altre istituzioni pubbliche di autonomia aventi sede nella regione, è competente la Sezione regionale di controllo; per gli atti degli enti assoggettati a controllo della Corte dei conti ai sensi della L. 21 marzo 1958, n. 259, è competente la Sezione del controllo sugli enti medesimi. La segreteria della Sezione competente trasmette il parere, entro cinque giorni dal deposito, all'amministrazione pubblica interessata, la quale è tenuta a pubblicarlo entro cinque giorni dalla ricezione nel proprio sito internet istituzionale. In caso di parere in tutto o in parte negativo, ove l'amministrazione pubblica interessata intenda procedere egualmente è tenuta a motivare analiticamente le ragioni per le quali intenda discostarsi dal parere e a dare pubblicità, nel proprio sito internet istituzionale, a tali ragioni" (cfr. art. 5, c. 4).

1.2. La modifica all'art. 5 del D. Lgs. n. 175/2016, ad opera della L. n. 118/2022, riguarda il controllo svolto dalla Corte dei conti sugli atti deliberativi di costituzione di una nuova società ovvero di acquisizione di una partecipazione in un organismo esistente:

- a) delineando la "natura" della funzione assegnata alla Corte: consultiva o controllo;
- b) indicando le Sezioni competenti a svolgere detta funzione: **i)** per gli atti delle amministrazioni dello Stato e degli enti nazionali, le Sezioni Riunite in sede di controllo; **ii)** per gli atti delle regioni e degli enti locali, nonché dei loro enti strumentali, delle università o delle altre istituzioni pubbliche di autonomia aventi sede nella regione, la Sezione regionale di controllo; **iii)** per gli atti degli enti assoggettati a controllo della Corte dei conti ai sensi della L. 21 marzo 1958, n. 259, la Sezione del controllo sugli enti medesimi (cfr. art. 5, c. 4);
- c) disciplinando la procedura per l'esercizio della funzione:
"L'amministrazione invia l'atto deliberativo di costituzione della società o di acquisizione della partecipazione diretta o indiretta all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che può esercitare i poteri di cui all'art. 21-bis della L. 10 ottobre 1990, n. 287, e alla Corte dei conti, che delibera, entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento" (cfr. art. 5, c.3);
- d) stabilendo i parametri di riferimento per lo svolgimento della funzione (art. 5, c. 1, 2 e 3):

d1) i c. 1 e 2 dell'art. 5 impongono all'amministrazione un'analitica motivazione in ordine: **a)** alla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'art. 4; **b)** alle ragioni ed alle finalità che giustificano tale scelta sul piano della convenienza economica; **c)** alla sostenibilità finanziaria in senso oggettivo e soggettivo; **d)** alla compatibilità della scelta con i

principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa; **e)** alla compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese;

d2) il c. 3 dell'art. 5, con riferimento alle valutazioni della Corte, precisa che il parere/controllo deve valutare, sulla base di puntuale motivazione da parte dell'Ente: **a)** la conformità dell'atto a quanto disposto dai c. 1 e 2 dell'art. 5; **b)** la conformità a quanto disposto dagli art. 4, 7 e 8, con particolare riguardo alla sostenibilità finanziaria, in senso oggettivo e soggettivo (cfr. Corte conti, SSRRCO, del. n. 16/SSRRCO/QMIG/2022) e alla compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa.

1.3. L'intervenuta modifica del T.U.S.P., come anche rilevato dalle Sezioni Riunite nella citata delibera n. 16/SSRRCO/QMIG/2022, va inquadrata nel sistema delineato dalla Corte costituzionale, secondo la quale le norme del T.U.S.P. si qualificano quali principi fondamentali espressivi del coordinamento finanziario, *"trattandosi di norme che, in linea con le disposizioni in materia di riduzione del costo della pubblica amministrazione (cosiddetta spending review), pongono misure finalizzate alla previsione e al contenimento delle spese delle società a controllo pubblico per il loro funzionamento"* (Corte cost., sentt. n. 86/2022 e n. 194 del 2020).

Pertanto, *"la finalità complessiva di coordinamento della finanza pubblica del T.U.S.P., [le cui norme configurano] parametri interposti [di coordinamento finanziario ex art. 117, c. 3, Cost.] sono anche teleologicamente orientati alla razionalizzazione e riduzione delle partecipazioni pubbliche nelle società, e pertanto intersecano profili di coordinamento finanziario e tutela del buon andamento della pubblica amministrazione"* (Corte cost., sent. n. 86/2022, punto 4 del diritto).

1.4. Il predetto inquadramento costituzionale concorre a interpretare in chiave teleologica e sistematica i nuovi parametri (v. successivo punto **2.5.**), di cui all'art. 5, delineati dal T.U.S.P., novellato dalla L. n. 118/2022, che fanno sistema con le disposizioni di cui all'art. 20 del medesimo T.U.S.P., come è possibile ricavare dal criterio e principio direttivo indicato nell'art. 8, c. 2, lett. i), della medesima L. n. 118/2022 (*"l'obbligo di procedere alla razionalizzazione periodica prevista dall'art. 20 del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, [tenendo conto] anche delle ragioni che, sul piano economico e della qualità dei servizi, giustificano il mantenimento dell'autoproduzione anche in relazione ai risultati conseguiti nella gestione"*).

E proprio in attuazione del citato criterio e principio direttivo della L. D. n. 118/2022, è stato emanato il D. Lgs. n. 201/2022, rubricato *"Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica"*: all'art. 17, c. 5, del D. Lgs. n. 201/2022, con riferimento agli affidamenti a società *in house*, si prevede che *"5. L'Ente locale procede all'analisi periodica e all'eventuale razionalizzazione previste dall'art. 20 del D. Lgs. n. 175 del 2016, dando conto, nel provvedimento di cui al c. 1 del medesimo art. 20 [1. Fermo quanto previsto dall'art. 24, c. 1, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette,*

predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al c. 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 17, c. 4, del D. L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 114, le amministrazioni che non detengono alcuna partecipazione lo comunicano alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'art. 5, c. 4, e alla struttura di cui all'art. 15.], delle ragioni che, sul piano economico e della qualità dei servizi, giustificano il mantenimento dell'affidamento del servizio a società in house, anche in relazione ai risultati conseguiti nella gestione".

2. Istanza pervenuta alla Sezione

2.1. Tanto premesso, il Collegio è chiamato ad esprimersi, ai sensi dell'art. 5, c. 3 e 4, T.U.S.P., sull'atto di acquisto dell'intera partecipazione societaria da parte del Comune di Riccione nella società Rimini Cultura S.r.l.

2.2. In base al richiamato art. 5 del T.U.S.P., come s'è detto, le amministrazioni pubbliche sono tenute a trasmettere alla Corte dei conti (oltre che all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, per l'eventuale esercizio dei poteri di cui all'art. 21-*bis* della L. n. 287/1990) gli atti deliberativi di costituzione di una società o di acquisizione di una partecipazione societaria (diretta o indiretta). La norma citata prevede che la Corte dei conti deliberi in ordine alla conformità di detti atti a quanto disposto dai c. 1 e 2 del medesimo art. 5, nonché dagli art.li 4, 7 e 8, con particolare riguardo alla sostenibilità finanziaria e alla compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa.

2.3. La rinnovata funzione assegnata alla Corte dei conti è stata di recente oggetto di esame da parte delle Sezioni riunite in sede di controllo (v. citata del. n. 16/SSRRCO/QMIG/22), le quali ne hanno individuato la *ratio* nell'esigenza *"di sottoporre a scrutinio i presupposti giuridici ed economici della scelta dell'amministrazione, prima che la stessa venga attuata mediante gli strumenti del diritto privato; ciò in ragione delle rilevanti conseguenze che la nascita di un nuovo soggetto societario o l'intervento pubblico in una realtà già esistente determina sotto molteplici profili"*.

2.4. La medesima pronuncia nomofilattica delle Sezioni riunite ha qualificato la funzione in discorso come una *"peculiare attività di controllo di cui il legislatore individua i tempi, i parametri di riferimento e gli esiti"*. Quanto ai tempi, il pronunciamento della Corte dei conti deve intervenire entro sessanta giorni; decorso inutilmente tale termine l'amministrazione può procedere autonomamente.

2.5. In ordine ai parametri, la Corte dei conti è chiamata a verificare che il provvedimento adottato dall'amministrazione contenga un'analitica motivazione in ordine a cinque parametri: **i)** *"necessità"* della società per il perseguimento delle finalità istituzionali (come declinate dal precedente art. 4 del medesimo T.U.S.P.); **ii)** ragioni e finalità che giustificano la scelta sul piano della convenienza economica in relazione alle due diverse opzioni di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato (o da affidare); **iii)** sostenibilità finanziaria, in senso oggettivo e soggettivo di tale scelta, in relazione alle due diverse opzioni di gestione diretta o esternalizzata

del servizio affidato (o da affidare); **iv**) compatibilità con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa; **v**) assenza di contrasto con le norme dei Trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese.

2.6. Rimane fermo che la magistratura contabile deve valutare, a monte, che l'atto deliberativo sia stato adottato con le modalità e i contenuti prescritti dagli artt. 7 e 8 del T.U.S.P.

2.7. Infine, in merito agli esiti, l'art. 5, c. 4, T.U.S.P. stabilisce che la pronuncia della Corte dei conti assuma la veste formale di un parere (pur trattandosi nella sostanza di un controllo, cfr. Corte conti, SS.RR. in sede di controllo, del. n. 16/SSRRCO/QMIG/22) e prevede che, qualora quest'ultimo sia *"in tutto o in parte negativo"*, l'amministrazione pubblica interessata possa comunque procedere con l'operazione societaria, dovendo però motivare analiticamente le ragioni per le quali intenda discostarsi dal parere e darne pubblicità sul proprio sito istituzionale (cd. obbligo di motivazione rafforzata).

2.8 Con pronuncia n. 32/2023/INPR del 25 gennaio 2023 questa Sezione ha approvato le *"Indicazioni istruttorie preliminari all'esame della Sezione regionale in merito ai provvedimenti contemplati dall'art. 5 del D. Lgs. n. 175/2016 (T.U.S.P.)"*, mettendo in risalto come il necessario vaglio istruttorio – che deve essere svolto dall'amministrazione prima di sottoporre alla Sezione regionale la delibera per l'espressione del giudizio richiesto – esiga una oggettiva serietà di analisi e di verifica che la molteplicità dei presupposti indicati dall'art. 5 del T.U.S.P. individuano in modo specifico e puntuale. Invero, la disposizione normativa in parola richiede che il vaglio della Sezione regionale di controllo non si riduca alla semplice presa d'atto della rappresentazione istruttoria fornita dall'amministrazione. Peraltro, l'amministrazione deve svolgere una sua istruttoria preliminare alla sottoposizione alla sezione sui singoli parametri del "controllo", fornendone in modo esaustivo gli elementi, evitando cioè superficiali descrizioni e valutazioni meramente apodittiche di parametri dal tenore sicuramente elastico. Nell'applicazione del principio di leale collaborazione istituzionale ed al duplice fine di consentire, per un verso, all'organo di controllo il vaglio istruttorio della richiesta formulata dall'Ente, ai sensi dell'art. 5, c. 3 e 4, T.U.S.P., e, per altro verso, di fornire all'Ente un quadro esaustivo degli approfondimenti necessari, questa Sezione, con la suddetta delibera n. 32/2023, ha approvato e messo a disposizione dell'amministrazione un questionario da allegarsi alla richiesta medesima. Giova precisare, al riguardo, che il questionario contempla una serie di quesiti analiticamente sviluppati afferenti ai seguenti parametri esplicitati dall'art. 5 del T.U.S.P. (di cui anche al precedente punto n. 2.5): *"necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'art. 4 [del T.U.S.P.], evidenziando, altresì, le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato. La motivazione deve anche dare conto della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa"*, nonché *"della compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese"*.

2.9. È pertanto alla luce dell'inquadramento giuridico sopra rappresentato che va scrutinato l'atto

trasMESSO dal Comune di Riccione, ai sensi dell'art. 5 del T.U.S.P., procedendo all'esame del rispetto, da parte dell'amministrazione, delle disposizioni in tema di competenza ad adottare l'atto e dei requisiti contenutistici dello stesso, nonché dell'adempimento degli oneri di motivazione, sia rispetto ai vincoli normativi e finalistici sia rispetto a quelli economico-finanziari.

3. Competenza alla pronuncia

3.1. In punto di competenza occorre palesare il pronunciamento delle Sezioni Riunite di controllo, reso in sede nomofilattica, adottato in tema di istanza di parere ex art. 5 del T.U.S.P.

3.2. Le Sezioni riunite in sede di controllo, in riscontro alla richiesta di pronunciamento di orientamento generale avanzata dalle Sezioni regionali di controllo per il Veneto e per l'Emilia-Romagna, si sono pronunciate con la citata delibera n. 16/SSRRCO/QMIG/2022, depositata in data 3 novembre 2022, ritenendo che *"1. Fermo restando il riparto di competenza interno previsto in via generale dall'art. 5, c. 4, del D. Lgs. n. 175/2016, va dichiarata la competenza delle Sezioni riunite in sede di controllo nelle fattispecie prese in esame (atti deliberativi di costituzione di una società o di acquisto di partecipazioni societarie relativi al peculiare caso di un'operazione di partenariato esteso, attuata secondo le linee guida del MUR e rientrante nell'ambito del PNRR, dalla quale consegue la costituzione, con un'unica operazione, di una società consortile a responsabilità limitata, fortemente collegata con la struttura centrale dell'indicato Ministero, da parte di una pluralità di enti pubblici, insistenti su buona parte del territorio nazionale, e ricadenti nella competenza territoriale di diverse Sezioni regionali di controllo). [...]"*.

3.3. Ciò premesso, in base all'art. 5, c. 4, del T.U.S.P. (*"per gli atti delle regioni e degli enti locali, nonché dei loro enti strumentali, delle università o delle altre istituzioni pubbliche di autonomia aventi sede nella regione, è competente la Sezione regionale di controllo"*), sussiste invece la competenza di questa Sezione a deliberare al riguardo.

4. Ammissibilità soggettiva

4.1. L'art. 5 – nella parte in cui prevede, al c. 1, un *"[...] l'atto deliberativo di costituzione di una società a partecipazione pubblica, anche nei casi di cui all'art. 17, o di acquisto di partecipazioni, anche indirette, da parte di amministrazioni pubbliche [...], e, al c. 3, che "L'amministrazione invia l'atto deliberativo di costituzione della società o di acquisizione della partecipazione diretta o indiretta all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che può esercitare i poteri di cui all'art. 21-bis della L. 10 ottobre 1990, n. 287, e alla Corte dei conti [...]"* – indica i soggetti riconducibili al disposto normativo in parola, ovvero sia, secondo l'art. 2, c. 1, lett. a), T.U.S.P., *"le amministrazioni di cui all'art. 1, c. 2, del decreto legislativo n.165 del 2001, i loro consorzi o associazioni per qualsiasi fine istituiti, gli enti pubblici economici e le autorità di sistema portuale"*.

4.2. Nell'ipotesi di acquisto di partecipazioni societarie, l'art. 8 del T.U.S.P. impone che l'operazione sia deliberata *"secondo le modalità di cui all'art. 7, c. 1 e 2"*. Tali norme disciplinano, dunque, gli organi competenti all'adozione dell'atto deliberativo. Ebbene, nel caso di specie,

l'acquisto della partecipazione risulta autorizzato da una specifica deliberazione consiliare del Comune di Riccione (RN) (n. 8 del 26 marzo 2026), in linea con quanto previsto dalla lettera c) del c. 1 dell'art. 7.

4.3. Ciò rappresentato, la Sezione ritiene sussistere, nella specie, il requisito dell'ammissibilità soggettiva.

5. Ammissibilità oggettiva

5.1. L'art. 5 c. 1 del T.U.S.P. prevede che la Corte dei conti, Sezione regionale di controllo competente si pronunci sull'atto deliberativo avente ad oggetto *"la costituzione di una società o l'acquisto di una partecipazione, anche attraverso aumento di capitale"*.

5.2. Quanto al perimetro oggettivo della richiamata disposizione, le Sezioni riunite in sede di controllo – in riscontro ad una richiesta avanzata della Sezione regionale di controllo per la Toscana con delibera n. 196/2022/QMIG – si sono pronunciate con delibera n. 19/SSRRCO/QMIG/2022, depositata in data 23 novembre 2022, emettendo il seguente orientamento generale: *"l'esame degli atti deliberativi di costituzione di società o di acquisizione di partecipazioni societarie da parte delle competenti Sezioni della Corte dei conti, prescritto dai c.3 e 4 dell'art. 5 del D. Lgs. n. 175 del 2016, non riguarda le operazioni di trasformazione fra tipi societari, di fusione e di sottoscrizione di aumento di capitale sociale quando non comporti anche l'acquisto della posizione di socio"*.

5.3. Il caso di specie concerne l'acquisizione, da parte del Comune di Riccione, dell'intera partecipazione nella Società Rimini Cultura S.r.l., nella quale l'Ente non afferisce alla compagine societaria. Sicché, per quanto esposto, deve ritenersi sussistente anche il requisito dell'ammissibilità oggettiva in parola: l'Ente con la sottoscrizione della partecipazione societaria acquisisce la posizione di socio, anzi, nella fattispecie in esame, acquisisce la posizione di socio unico della società.

6. La Sezione nella propria attività istruttoria volta all'emissione della presente pronuncia ha tenuto debitamente conto dei suddetti elementi informativi offerti dall'istante alla luce anche delle *"indicazioni istruttorie preliminari all'esame della Sezione regionale in merito ai provvedimenti contemplati dall'art. 5 del D. Lgs. n. 175/2016 (T.U.S.P.)"*, fornite dalla Sezione con delibera n. 32/2023/INPR. Inoltre, la Sezione uniforma la propria attività di controllo al seguente principio di orientamento generale definito dalle Sezioni Riunite con la già citata delibera n. 16/2022/QMIG *"Nell'esame previsto dall'art. 5, c. 3, del T.U.S.P. sui parametri della sostenibilità finanziaria e della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, la competente Sezione della Corte dei conti verifica la completezza e l'adequatezza degli approfondimenti condotti dall'Amministrazione, anche in ragione della complessità dell'operazione sottoposta ad esame, nonché l'affidabilità e attendibilità delle stime effettuate, ai fini di una valutazione complessiva di coerenza,*

ragionevolezza e compatibilità delle conclusioni cui perviene l'Amministrazione".

Si rappresentano di seguito le diverse questioni e i diversi punti di controllo e di verifica.

In ordine alle risposte fornite dall'istante ai quesiti contrassegnati con la lett. A) "tipologia, vincolo di scopo e di attività", di cui al questionario approvato con delibera n. 32/2023/INPR, si rappresenta quanto segue.

Al quesito A.1 "La partecipata oggetto di investimento rientra nei vincoli tipologici delle società, anche consortili, costituite in forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata, anche in forma cooperativa (art. 3, c. 1 T.U.S.P.)?", l'Ente risponde affermativamente.

Al quesito A.2 "La partecipata oggetto di investimento ha per oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali (art. 4 c. 1 T.U.S.P.) o ha per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo i criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato (art. 4 c. 3 T.U.S.P.)?" l'Ente risponde affermativamente.

Al quesito A.3 "La partecipata oggetto di investimento ha per oggetto lo svolgimento delle attività sottoindicate? a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi; b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 193 del D.Lgs. n. 50 del 2016; c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'art. 180 del D.Lgs. n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'art. 17, commi 1 e 2; d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento; e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art. 3, c. 1, lettera a), del D.Lgs. n. 50 del 2016; f) valorizzazione del patrimonio immobiliare. (art. 4 c. 2 e 3 T.U.S.P.)?", l'Ente risponde affermativamente, indicando la risposta di cui alla lett. a) la produzione di un servizio di interesse generale. Al quesito A.4 "a) In caso di società *in house* la società ha ad oggetto sociale esclusivo una o più delle attività di cui alle lettere a), b), d) ed e) art. 4 c.4 T.U.S.P.)? b) Salvo quanto previsto dall'art. 16 T.U.S.P., la società opera in via prevalente con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti (art. 4 c. 4 T.U.S.P.)?", l'Ente risponde affermativamente.

Al quesito A.5 Fatte salve le diverse previsioni di legge regionali adottate nell'esercizio della potestà legislativa in materia di organizzazione amministrativa, la partecipata oggetto di investimento qualora ricadente nella fattispecie di cui all'art. 4 c. 2, lettera d) del T.U.S.P. e controllata da enti locali, ha rispettato il divieto di costituire nuove società o acquisire nuove partecipazioni in società? Tale condizione non si applica alle società che hanno come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie di enti locali, salvo il rispetto degli obblighi previsti in materia di trasparenza dei dati finanziari e di consolidamento del bilancio

degli enti partecipanti. (art. 4 c. 5)?", l'Ente risponde negativamente, precisando che non ricorre la fattispecie.

Al quesito A.6 "La partecipata oggetto di investimento è riconducibile alle disposizioni di cui all'art.34 del regolamento (CE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e dell'art. 61 del regolamento (CE) n. 508 del 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio 15 maggio 2014. (art. 4 c. 6 T.U.S.P.)?", l'Ente risponde negativamente, precisando che non ricorre la fattispecie.

Al quesito A.7 "La partecipata oggetto di investimento ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva eserciti in aree montane, nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4 c. 7 T.U.S.P.)?", l'Ente risponde negativamente, precisando che non ricorre la fattispecie.

Al quesito A.8 "La partecipata oggetto di investimento è riconducibile alle disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 del D.Lgs. n. 297/1999 n. 297, o possiede caratteristiche di *spin off* o di *start up* universitari previste dall'art. 6, c. 9, della L. 30 dicembre 2010, n. 240, o ha caratteristiche analoghe agli enti di ricerca; per le università, è possibile l'adesione ad aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4 c. 8 T.U.S.P.)?", l'Ente risponde negativamente, precisando che non ricorre la fattispecie.

Al quesito A.9 "La partecipata oggetto di investimento ricade all'interno della fattispecie di cui all'art. 4 c. 9 T.U.S.P.)?", l'Ente risponde negativamente, precisando che non ricorre la fattispecie.

Al quesito A.10 "La partecipata oggetto di investimento produce servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-*bis* del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla L. 14 settembre 2011, n. 148, anche fuori dall'ambito territoriale della collettività di riferimento, in deroga alle previsioni di cui al c. 2, lettera a), purché l'affidamento dei servizi, in corso e nuovi, sia avvenuto e avvenga tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4 c. 9-*bis* T.U.S.P.)?", l'Ente risponde negativamente, precisando che non ricorre la fattispecie.

Al quesito A.11 "La partecipata oggetto di investimento è una società bancaria di finanza etica e sostenibile, come definite dall'art. 111-*bis* del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (art. 4 c. 9-*ter* T.U.S.P.)?", l'Ente risponde negativamente, precisando che non ricorre la fattispecie.

6.1. In punto di analisi delle risposte fornite dall'Ente al questionario nei quesiti di cui alla lettera "B Convenienza Economica e sostenibilità finanziaria", si rappresenta quanto segue.

Al quesito B.1 "Per la partecipata oggetto di investimento è stato predisposto un Piano che contiene una parte descrittiva con le ipotesi e lo scenario/gli scenari previsti?", l'Ente risponde affermativamente.

Al quesito B.2 "Per la partecipata oggetto di investimento è stato predisposto un Piano che contiene la parte quantitativa coerente con le variabili indicate nella parte descrittiva?", l'Ente risponde affermativamente.

Al quesito B.3 "Orizzonte temporale del piano: a) Il Piano di quante annualità si compone? b) Se

l'arco temporale è superiore a 5 anni, tale arco temporale risulta giustificato?", l'Ente risponde affermativamente, precisando che l'orizzonte temporale è di tre anni.

Al quesito B.4 "Approvazione: a) Il Piano è stato formalmente approvato? b) Da quale organo? c) A quando risale l'approvazione del Piano?", l'Ente risponde affermativamente, rappresentando che in sede di acquisto è stata elaborata apposita relazione esplicativa, approvata con deliberazione di GC nr. 549/2025 e successivamente integrata con deliberazione di GC nr. 91/2026, le relative previsioni sono già contemplate nel bilancio; Delibera di Consiglio Comunale n.45/2025 di approvazione del bilancio di previsione finanziario 2026/2028." Al quesito B.5 "Credibilità e strategia del piano: a) Il piano appare credibile? b) Il piano è fondato su intenzioni strategiche chiare e razionali? c) Le strategie di intervento e le iniziative individuate appaiono chiare?", l'Ente risponde affermativamente a tutti i quesiti a,b,c.

Al quesito B.6 "Il piano tiene conto, anche attraverso prove di resistenza (*stress test*), dei fattori di rischio e di incertezza ai quali è maggiormente esposta la partecipata oggetto di investimento?", l'Ente risponde affermativamente.

Al quesito B.7 "La partecipata oggetto dell'investimento dispone delle capacità e delle competenze manageriali per realizzare le iniziative?", l'Ente risponde affermativamente, precisando che l'Amministrazione provvederà a mettere a disposizione ed integrare nel modo più efficace/efficiente/economico la struttura organizzativa mediante sinergie con il proprio apparato. Al quesito B.8 "La partecipata oggetto di investimento dispone delle risorse chiave (umane e tecniche) per la conduzione dell'attività?", l'Ente risponde affermativamente, precisando che l'Amministrazione provvederà a mettere a disposizione ed integrare nel modo più efficace/efficiente/economico la struttura organizzativa mediante sinergie con il proprio apparato.

Al quesito B.9 "La partecipata oggetto di investimento ha predisposto un monitoraggio continuativo dell'andamento aziendale che considera il confronto con i dati di andamento del precedente esercizio, in termini di ricavi, costi, posizione finanziaria netta ed Ebitda?", l'Ente risponde affermativamente, specificando che verranno utilizzate le metodologie afferenti il controllo di gestione che il Comune già utilizza su altri servizi mediante apposita unità operativa (Servizio Organizzazione e Formazione, Controllo di Gestione). Al quesito B.10 "La partecipata oggetto di investimento è in grado di stimare l'andamento gestionale anche ricorrendo ad indicatori chiave gestionali (KPI)?", l'Ente risponde affermativamente, precisando che verranno utilizzate le metodologie afferenti il controllo di gestione che il Comune già utilizza su altri servizi mediante apposita unità operativa (Servizio Organizzazione e Formazione, Controllo di Gestione).

Al quesito B.11 "La partecipata oggetto dell'investimento dispone di un piano di tesoreria mensilizzato con una proiezione a 12 mesi?", l'Ente risponde affermativamente.

Al quesito B.12 "La partecipata oggetto dell'investimento dispone di una situazione contabile aggiornata nel rispetto del principio contabile OIC 30?", l'Ente risponde affermativamente.

Al quesito B.13 "Situazione debitoria: a) è stata rappresentata in modo completo? b) tale

rappresentazione è affidabile?", l'Ente risponde affermativamente.

Al quesito B.14 "Il flusso di cassa della gestione operativa è in grado di sostenere il rimborso dell'indebitamento?", l'Ente risponde affermativamente, precisando che la società al momento non ha indebitamento né si prevede di ricorrere al debito nel prossimo futuro. Al quesito B.15 "Risorse al servizio del debito: a) la partecipata è in grado di generare risorse al servizio del debito? b) il risultato delle proiezioni tende ad essere positivo?", l'Ente risponde affermativamente, precisando che la società al momento non ha indebitamento né si prevede di ricorrere al debito nel prossimo futuro.

Al quesito B.16 "Valore contabile dei cespiti a) Il valore netto contabile dei cespiti è inferiore o al massimo uguale al maggiore tra il valore recuperabile e quello di mercato? b) Se superiore, occorre appostare con prudenza adeguati fondi per l'adeguamento delle attività e delle passività. Indicare nel campo note i fondi di adeguamento eventualmente appostati.", l'Ente risponde affermativamente.

Al quesito B.17 "Anzianità dei crediti commerciali a) A supporto del Piano è disponibile un prospetto recante l'anzianità dei crediti commerciali e le cause del ritardo di incasso tale da consentire una valutazione oggettiva dei rischi di perdite sui crediti e una stima prudente dei tempi di incasso? In difetto, è opportuno che i crediti commerciali siano suddivisi in relazione alla loro anzianità (ad es. crediti non scaduti, crediti scaduti da meno di 30 giorni, crediti scaduti tra i 31 ed i 60 giorni, crediti scaduti tra i 61 e i 120 giorni, crediti scaduti da più di 120 giorni)", l'Ente risponde affermativamente, specificando crediti per euro 466 erario c/iva.

Al quesito B.18 "Sono stati resi disponibili i certificati attestanti la situazione debitoria verso Agenzia Entrate-Riscossione, Inps, Inail e Centrale Rischi?", l'Ente risponde affermativamente.

Al quesito B.19 "Si è tenuto conto dei rischi di passività potenziali?", l'Ente risponde affermativamente.

Al quesito B.20 "Piani precedenti, a) Esistono Piani precedenti? b) In caso affermativo, ci sono differenze?", l'Ente dichiara di non essere a conoscenza di piani precedenti.

Al quesito B.21 "Proiezioni dei ricavi a) Le proiezioni dei ricavi sono coerenti con i dati storici e quelli correnti? b) Le variazioni dei ricavi prospettici rispetto al dato storico/corrente dell'esercizio in corso sono giustificate?", l'Ente risponde affermativamente.

Al quesito B.22 "Il piano tiene conto degli investimenti di mantenimento occorrenti?", l'Ente risponde affermativamente.

Al quesito B.23 "Eventuale dismissione di cespiti di investimento a) Se è stata prevista la dismissione di cespiti d'investimento, si è tenuto conto delle effettive prospettive di realizzo in termini di ammontare (al netto dei costi di dismissione) e tempi? b) Le relative stime sono adeguatamente suffragate?", l'Ente risponde negativamente, precisando che non è stata prevista la dismissione di cespiti.

Al quesito B.24 "È stata effettuata la determinazione dei flussi finanziari al servizio del debito?", l'Ente risponde negativamente, precisando che la società al momento non ha indebitamento né

si prevede di ricorrere al debito nel prossimo futuro.

6.2. In punto di analisi delle risposte fornite dall'Ente al questionario nei quesiti di cui alla lettera "C" si rappresenta quanto segue.

Al quesito C.1 "È stato redatto un *business plan*? In caso affermativo, il piano è stato asseverato?", l'Ente risponde affermativamente, anche se non indica nelle note gli ulteriori dati richiesti.

Al quesito C.2 "Secondo la previsione dell'evoluzione del *business* della società contenuta nel *business plan*, entro il terzo anno successivo alla data di acquisizione delle partecipazioni, la società raggiungerà almeno il pareggio economico o un risultato netto positivo e un equilibrio finanziario (art. 14 c. 5 T.U.S.P.)?", l'Ente risponde affermativamente specificando che la società ha subito perdite per 4.136,24 euro d'esercizio e 7.679,83 euro portate a nuovo e che, in data 1° aprile 2026, l'Assemblea ha deliberato il ripiano delle perdite e le modalità di copertura.

Al quesito C.3 "La partecipata oggetto di investimento ha predisposto specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale ed è stata informata l'assemblea? (art. 6 c. 2 T.U.S.P.)", l'Ente risponde negativamente, precisando che non si riscontrano indicatori di rischio di crisi aziendale.

Al quesito C.4 "La partecipata oggetto di investimento ha raggiunto il pareggio economico o un risultato netto positivo una volta almeno negli ultimi tre anni? (art. 14 c. 5 T.U.S.P.)", l'Ente risponde negativamente.

Al quesito C.5 "La partecipata oggetto di investimento ha mantenuto o conseguito nel triennio precedente l'investimento un equilibrio finanziario? (art. 14 c. 5 T.U.S.P.)", l'Ente risponde affermativamente.

Al quesito C.6 "L'Ente ha elaborato i prospetti di cui alla tabella indici?", l'Ente risponde negativamente, precisando che non sono stati elaborati in quanto ad oggi non significativi.

Al quesito C.7 "Sussistono debiti per retribuzioni scaduti da almeno trenta giorni pari a oltre la metà dell'ammontare complessivo mensile delle retribuzioni? (art. 3 c. 4 lett. a) Codice della Crisi d'Impresa)", l'Ente risponde negativamente.

Al quesito C.8 "Sussistono debiti verso fornitori scaduti da almeno novanta giorni di ammontare superiore a quello dei debiti non scaduti? (art. 3 c. 4 lett. b) Codice della Crisi d'Impresa)", l'Ente risponde negativamente.

Al quesito C.9 "Sussistono esposizioni nei confronti delle banche e degli altri intermediari finanziari scadute da più di sessanta giorni o che abbiano superato il limite degli affidamenti? (art. 3 c. 4 lett. c) Codice della Crisi d'Impresa)", l'Ente risponde negativamente.

Al quesito C.10 "Sussistono una o più delle esposizioni debitorie previste dall'art. 25-*novies*, c. 1, del Codice della Crisi d'Impresa?", l'Ente risponde negativamente.

6.3. Con riferimento all'analisi delle risposte fornite dall'Ente al questionario nei quesiti di cui alla lettera "D" si rappresenta quanto segue.

Al quesito D.1 "L'amministrazione ha operato una valutazione di efficienza economica della gestione societaria? Fornire sintetici elementi informativi al riguardo", l'Ente risponde

affermativamente, precisando che l'amministrazione intende conseguire i seguenti risultati: 1. riduzione dei costi di gestione almeno del 10% nel triennio; 2. incremento del tasso di utilizzo degli spazi fino al 15%; 3. miglioramento della qualità dei servizi offerti alla cittadinanza; 4. semplificazione dei processi amministrativi interni; 5. valorizzazione del patrimonio immobiliare in termini di attrattività e fruibilità.

Al quesito D.2 "L'amministrazione ha operato una valutazione di efficacia della gestione societaria? Fornire sintetici elementi informativi al riguardo", l'Ente risponde affermativamente, precisando che trattandosi di immobile in comodato al Comune, gli obiettivi sono misurati nel PIAO dello stesso.

Al quesito D.3 "L'amministrazione ha valutato l'economicità della scelta? Fornire sintetici elementi informativi al riguardo", l'Ente risponde affermativamente, precisando che la gestione da parte del Comune porterà ad un'integrazione delle strutture ed a un conseguente incremento dei ricavi attualmente risibili indicati nei bilanci della società.

In punto di analisi delle risposte fornite dall'Ente al questionario nei quesiti di cui alla lettera "E" si rappresenta quanto segue.

Al quesito E.1 "Dall'analisi effettuata l'Ente ha rilevato che la società oggetto di investimento svolge attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali?", l'Ente risponde negativamente.

Al quesito E.2 "Dall'esame del prospetto della dotazione organica della partecipata oggetto di investimento, l'Ente ha rilevato che questa risulta priva di dipendenti o che il numero dei dipendenti è superiore al numero degli amministratori?", l'Ente risponde negativamente.

Al quesito E.3 "La partecipata oggetto di investimento nei tre esercizi precedenti ha conseguito un fatturato medio di oltre un milione di euro?", l'Ente risponde negativamente.

Al quesito E.4 "Per la partecipata oggetto di investimento risulta necessario il contenimento dei costi di funzionamento?", l'Ente risponde affermativamente rimandando a quanto già affermato.

Al quesito E.5 "La società oggetto di investimento: a) ha prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti? b) si tratta di una società che ha per oggetto la gestione di un servizio di interesse generale?", l'Ente risponde affermativamente ad entrambi i punti.

6.4. Nell'ambito dell'analisi delle risposte fornite dall'Ente al questionario nei quesiti di cui alla lettera "F" si rappresenta quanto segue.

Al quesito F.1 "L'amministrazione ha recepito all'interno della propria struttura organizzativa gli indirizzi in tema di 'compatibilità con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese'?", l'Ente risponde negativamente.

Al quesito F.2 "In caso di risposta negativa al quesito 1, indicare nello spazio accanto le motivazioni per il mancato recepimento", l'Ente risponde che è in corso.

Al quesito F.3 "In caso di risposta affermativa al quesito 1, indicare con quale atto è stato effettuato il recepimento degli indirizzi di cui al quesito 1", l'Ente non risponde.

Al quesito F.4 "L'amministrazione ha creato la 'struttura' come definita negli indirizzi in tema di compatibilità con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese?", l'Ente risponde

negativamente.

Al quesito F.5 "In caso di risposta negativa al quesito 4, indicare nello spazio accanto le motivazioni", l'Ente risponde che è in corso.

Al quesito F.6 "L'amministrazione ha conformato una propria 'Scheda aiuti di Stato' sulla base di quella definita negli indirizzi in tema di compatibilità con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese?", l'Ente risponde negativamente.

Al quesito F.7 "In caso di risposta negativa al quesito 6, indicare nello spazio accanto le motivazioni", l'Ente risponde che è in corso.

Al quesito F.8 "L'amministrazione per l'intervento o il programma di attività che intende approvare ha predisposto la 'Scheda aiuti di Stato'?", l'Ente risponde negativamente.

Al quesito F.9 "In caso di risposta negativa al quesito 8, indicare nello spazio accanto le motivazioni", l'Ente risponde che è in corso.

Al quesito F.10 "In caso di risposta affermativa al quesito 8, a seguito della compilazione della 'Scheda aiuti di Stato', l'amministrazione a quale esito è pervenuta? Ovverosia l'intervento o il programma di attività rientra all'interno della disciplina Aiuti di Stato?", l'Ente risponde negativamente.

6.5. In punto di analisi delle risposte fornite dall'Ente al questionario nei quesiti di cui alla lettera "G" si rappresenta quanto segue.

Al quesito G.1 "L'Ente ha sottoposto lo schema di atto deliberativo a forme di consultazione pubblica? (art. 5, c. 2, T.U.S.P.). Se sì, in base a quale norma statutaria?", l'Ente risponde negativamente, precisando tuttavia che è stata data ampissima pubblicità all'evento dell'acquisto della Villa Mussolini in tutti i *media* locali, anche con ampi dibattiti giornalistici. Inoltre, l'Ente rappresenta che l'acquisizione della Villa Mussolini da parte del Comune è stato oggetto di ampia discussione sia in consiglio comunale che presso il consiglio di amministrazione della Fondazione Cassa di Risparmio (ente venditore).

Al quesito G.2 "L'organo di revisione ha espresso il suo parere preventivo in modo esauriente e completo in ordine a tutti i parametri contemplati dall'art. 5 del T.U.S.P., valutando la completezza dell'istruttoria compiuta dall'Ente secondo le indicazioni della Corte?", l'Ente risponde affermativamente, precisando che l'Organo di revisione ha espresso parere favorevole in modo esauriente e completo, analizzando ogni dettaglio dell'operazione.

7. Inquadramento giuridico della fattispecie e controllo ex art. 5 T.U.S.P.

La fattispecie sottoposta all'esame della Sezione impone una verifica della riconducibilità tipologica dell'operazione deliberata dal Comune di Riccione allo schema normativo presupposto dall'art. 5 del D. Lgs. n. 175/2016 (T.U.S.P.), come novellato dall'art. 11, c. 1, lett. a), della L. 5 agosto 2022, n. 118. L'art. 5, c. 3 e 4, del T.U.S.P. attribuisce alla Corte dei conti la competenza a deliberare, entro termine definito, sulla conformità degli atti deliberativi di costituzione di società ovvero di acquisizione di partecipazioni, dirette o indirette, rispetto ai parametri espressamente indicati dai c. 1 e 2 del medesimo articolo e dalle ulteriori disposizioni richiamate

(artt. 4, 7 e 8 T.U.S.P.), con particolare riguardo alla sostenibilità finanziaria e alla compatibilità della scelta con i principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa.

La giurisprudenza delle Sezioni riunite ha chiarito che tale funzione, pur assumendo la veste formale di parere, si configura nella sostanza come una peculiare attività di controllo, preordinata a sottoporre a scrutinio i presupposti giuridici ed economici delle scelte dell'amministrazione prima che esse vengano attuate mediante strumenti privatistici. Ne deriva che il controllo previsto dall'art. 5 T.U.S.P. presuppone l'esistenza di una scelta dell'ente di ricorrere allo strumento societario quale assetto organizzativo per lo svolgimento di attività riconducibili alle finalità istituzionali di cui all'art. 4 del medesimo testo unico.

Conseguentemente, la verifica demandata alla Sezione non può arrestarsi a una qualificazione meramente formale dell'operazione come acquisizione di quote societarie, ma richiede un accertamento in concreto della sostanza economico-giuridica dell'operazione, al fine di stabilire se essa integri il presupposto oggettivo tipico della disciplina: ossia una scelta organizzativa, tendenzialmente stabile, di impiego della società quale centro autonomo di imputazione e gestione di attività pubbliche.

In tale ottica, si rileva *in primis* la peculiarità del caso di specie, in cui un soggetto pubblico eroga servizi culturali, in virtù di un contratto di comodato, in un immobile di terzi, peraltro circondato da un parco di proprietà dell'Ente pubblico medesimo, ed intende acquistare la società che, per assunto, costituisce necessitato "veicolo" per l'esercizio dei diritti dominicali sul compendio immobiliare indicato; ciò posto, richiamato quanto dedotto dall'Ente medesimo circa la peculiarità dell'operazione e la rilevanza della stessa per la realizzazione di finalità pubbliche ritenute preminenti, si osserva quanto segue.

7.1. In primo luogo, si evidenzia che l'art. 5 del T.U.S.P. individua l'atto sottoposto a controllo nell'atto deliberativo di costituzione di una società a partecipazione pubblica o di acquisto di partecipazioni, anche indirette, da parte di amministrazioni pubbliche in società già costituite. Al riguardo, giova evidenziare che nelle premesse della proposta di deliberazione consiliare – ossia in quello che, nella fattispecie, è effettivamente l'oggetto dell'atto deliberativo sottoposto al controllo ex art. 5 T.U.S.P. – si dà atto del fatto che:

- a) l'Amministrazione ha inteso acquisire la piena proprietà della Villa Mussolini per dare esecuzione ai propri obiettivi sulla programmazione delle proprie attività artistico/culturali; solo in via incidentale ha inteso acquistare le quote della società Rimini Cultura S.r.l. in luogo del compendio immobiliare, quale condizione imposta dal proprietario venditore;
- b) la Società Rimini Cultura S.r.l. non svolge invero alcuna attività, se non la vendita del tutto modesta di alcuni volumi illustrativi e d'arte, peraltro verificatesi in anni addietro, e non dispone di altre immobilizzazioni materiali, immateriali e crediti;
- c) Villa Mussolini, come risulta dal progetto per il suo utilizzo presentato dall'Amministrazione comunale, verrà collocata fra le attività istituzionali destinate a contenere le attività artistico culturali del Comune, che non sono attività di impresa

aventi scopo lucrativo e che si qualificano anzi, secondo l'Ente medesimo, come servizi pubblici privi di rilevanza economica;

- d) è intenzione dell'Amministrazione comunale, una volta divenuta socio della società, deliberare l'anticipato scioglimento e la messa in liquidazione della stessa, a conferma dell'interesse all'acquisizione di un compendio immobiliare e non di una società di capitali.

Tali considerazioni non vengono tuttavia richiamate nel dispositivo della deliberazione, che si limita ad approvare "la proposta", ossia, nel caso di specie, l'acquisto dalla Fondazione Cassa di Risparmio dell'intera partecipazione nella società Rimini Cultura S.r.l., proprietaria di Villa Mussolini, per il prezzo di 1.206.000,00 euro, con spese di trasferimento a carico del Comune di Riccione, e ad autorizzare al contempo le attività conseguenti. Dette considerazioni sono tuttavia tenute presenti dal Collegio dei revisori, nel formulare il proprio parere, comunque favorevole.

Nel corso dell'istruttoria, da ultimo in data 8 maggio 2026, con nota a firma del Sindaco, l'Ente ha poi comunicato di aver mutato il proprio avviso sul punto, avendo considerato che la Società Rimini Cultura S.r.l., in forza del mutamento della compagine sociale con l'ingresso dell'Amministrazione comunale, potrebbe venire ad assumere "la funzione di gestore del servizio di interesse generale e culturale, come dettagliato nel Progetto di utilizzo allegato alla delibera GC n. 549/2025 e Relazione integrativa allegata alla delibera GC n. 91/2026"; tale attività, "finalizzata alla pubblica fruizione di Villa Mussolini nell'ambito delle attività culturali programmate", ben può giustificare "la detenzione della partecipazione ai sensi dell'art. 5, c. 1 del T.U.S.P. al fine di garantire la continuità del servizio pubblico" indicato.

In questo quadro, la Sezione osserva che il soggetto competente all'adozione delle decisioni in materia è il Consiglio comunale, ex art. 42, c. 2, lett. e) ed l), TUEL, e che, nella fattispecie, tale organo pare aver comunque valutato in termini diversi, stando a quanto emerge dagli atti, le attività conseguenti all'acquisto della società – nel senso dell'acquisto della stessa ai meri fini della liquidazione immediata e dell'acquisizione al patrimonio dell'Ente del compendio immobiliare dalla essa posseduto – rispetto alla posizione assunta dal Sindaco nella nota del giorno 8 maggio u.s., che postula invece la continuazione dell'attività sociale. Purtroppo, laddove si seguisse in maniera rigorosa l'impostazione consiliare – che comunque, come s'è detto, per la configurazione in concreto assunta, assurge a mero motivo presupposto dal deliberato, che esprime invece una chiara volontà solo in ordine all'acquisto del pacchetto societario della Rimini Cultura S.r.l. – sarebbe dubbia la stessa applicabilità all'atto deliberativo del 26 marzo u.s., così interpretato, dell'art. 5 T.U.S.P., in forza del principio generale di cui all'art. 2248 c.c. e dell'assoggettamento di tali ultime operazione alle disposizioni del Libro III del Codice civile. La Sezione ritiene dunque necessario, in materia, tenere conto della posizione complessiva espressa nella sostanza dall'Ente, che, in ogni caso, esprime la chiara volontà di acquistare una partecipazione societaria, acquisendo, altresì, la posizione di socio.

Nel quadro di una lettura "sostanzialista" della richiesta dell'Amministrazione si procede quindi

a scrutinare la descritta operazione societaria, sulla base dei parametri indicati dal Testo Unico.

7.2. In riferimento all'art. 5, c. 1 e 2, del T.U.S.P., si evidenzia che l'Ente – indipendentemente da ogni diverso motivo, pur espresso negli atti trasmessi, intende acquistare integralmente le quote di una società, divenendone quindi, per l'effetto, socio unico. Rispetta, nel fare ciò, l'art. 7, c. 1, lett. c), del T.U.S.P.

L'acquisto, in particolare, è formulato con riferimento ad una specifica società, anche se mancano nella delibera, ancorché eventualmente espressi *per relationem*, gli elementi di cui all'art. 2463 c.c.. Tuttavia, attesi i rapporti giuridici in essere da lunga data fra Comune e Società, che è stata comodante dell'Ente locale in riferimento al compendio immobiliare indicato, può ritenersi che, nella fattispecie, gli elementi costitutivi della fattispecie societaria fossero comunque in concreto sufficientemente noti all'Ente medesimo ed, in ogni caso, *ictu oculi* ricollegabili alla denominazione stessa della società, dotata, al riguardo, di peculiare forza evocativa e qualificatoria.

Dalle attività istruttorie espletate, consta invece l'intervenuta pubblicazione della deliberazione di Consiglio comunale, come specificamente previsto dall'art. 7, c. 4, T.U.S.P., tramite inserzione della stessa nella Sezione "amministrazione trasparente" del sito del Comune. L'Ente riferisce invece di non aver sottoposto lo schema di atto deliberativo a forme di consultazione pubblica, mentre esso sarebbe stato assoggettato ad una mera conoscibilità "*de facto*", legata all'eco mediatica prodotta dalla decisione comunale in materia nella comunità locale.

Allo stato delle risultanze acquisite agli atti, risulta rispettato l'art. 8 T.U.S.P., come interpretato da questa Sezione (deliberazione n. 39/2024/VSGO).

7.3. In riferimento all'art. 4 T.U.S.P. ed, in particolare, in riferimento alla stretta necessità della partecipazione societaria per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, nella documentazione trasmessa si evidenzia che, secondo quanto da ultimo riferito, la società, nel caso di specie, diventerebbe strumento operativo per lo svolgimento di un servizio pubblico di carattere generale, di valorizzazione culturale, peraltro già svolto in forma diretta dal Comune, sin dal 1997, presso il medesimo immobile.

Al riguardo, giova ricordare le competenze comunali in materia di tutela e di valorizzazione dei beni culturali (art. 1, c. 3, del D.lgs. n. 42/2004, secondo cui "lo Stato, le regioni, le città metropolitane, le province e i comuni assicurano e sostengono la conservazione del patrimonio culturale e ne favoriscono la pubblica fruizione e la valorizzazione"), nonché in materia di gestione dei servizi pubblici di natura culturale, anche in forma priva di rilevanza economica (cfr. l'art. 113-*bis* TUEL). In tal senso, con specifico riferimento al Comune di Riccione, va poi ricordato il relativo Statuto, il quale stabilisce che il Comune, nel curare gli interessi della comunità riccione, "promuove, assolve e sostiene le iniziative tese: [...] b) a diffondere la cultura".

Posta dunque l'astratta riconducibilità dell'iniziativa a funzioni proprie dell'Ente – anche in considerazione dello specifico legame sussistente fra l'immobile *de quo* e la realtà e la storia locale – si ritiene che la decisione amministrativa di acquisto del 100% delle quote di Rimini Cultura S.r.l. non si collochi al di fuori dell'alveo dell'art. 4 T.U.S.P., esprimendo (la scelta di

acquisizione dell'intero pacchetto societario da parte del Comune) lo strumento – a quanto riferito, in concreto non surrogabile – tramite cui consolidare un'offerta culturale peraltro già erogata, con forme diverse, dal Comune medesimo. In questo scenario, si potrebbe anche vertere nella sostanza, ove organizzativamente ne sussistessero i presupposti, in una peculiare fattispecie di autoproduzione di servizi già erogati dall'Ente medesimo (cfr. l'art. 4, c. 2, lett. d, T.U.S.P.).

Nella misura in cui l'azione amministrativa portata avanti tramite l'acquisizione del controllo della Società produce l'effetto di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili (direttamente o indirettamente) facenti parte del proprio patrimonio, detta Società è poi astrattamente suscettibile d'essere ricondotta anche all'ipotesi di cui all'art. 4, c. 3, del T.U.S.P., sempre ove in concreto ne ricorressero gestionalmente i presupposti.

Tale profilo di compatibilità, alla luce di quanto riferito negli atti, pare dunque, in via prognostica, sussistere, almeno *prima facie*.

7.4. Quanto alle ragioni ed alle finalità che giustificano la scelta operata sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, nonché dell'efficienza, dell'efficacia e dell'economicità dell'azione amministrativa, l'Ente evidenzia la sinergia che si verrebbe a realizzare potendo gestire *uti dominus* la villa, sia in termini di economicità (nella manutenzione, con stima di un risparmio di almeno il 10% nel triennio, e nella semplificazione dei processi amministrativi interni) sia in termini di efficienza (incremento del tasso di utilizzo degli spazi fino al 15%, miglioramento della qualità dei servizi offerti alla cittadinanza e valorizzazione del patrimonio immobiliare in termini di attrattività e fruibilità) (cfr. la risposta D1 al Questionario). Da ciò deriverebbe anche la convenienza dell'operazione.

Al riguardo, si osserva che gli elementi dedotti non paiono suffragati da sufficiente apporto e da analisi dei dati economici su cui si basano le stime operate; purtuttavia, giova ulteriormente richiamare la specificità del caso concreto, ove l'Ente locale, che rappresenta tale situazione, già eroga detti servizi da molto tempo e si trova nella disponibilità del compendio immobiliare che verrà, tramite la Società, acquisito e ulteriormente valorizzato, sicché può ritenersi che esso abbia, in ogni caso, specifica cognizione di quanto riportato negli atti trasmessi, ancorché in istruttoria oggetto più di affermazione che di vera e propria dimostrazione. La specifica posizione dell'Ente induce infatti a ritenere comunque sufficientemente attendibili nel caso di specie, per le viste ragioni, le stime da esso operate in materia.

7.5. Al riguardo, vanno anche tenute in considerazioni due circostanze ulteriori – positive – emergenti dalla documentazione trasmessa:

- a) la previsione di una garanzia quinquennale dell'alienante circa eventuali debiti sopravvenuti a carico del bilancio della Società;
- b) la natura dei debiti che la società presenta nel proprio Stato patrimoniale: secondo quanto riportato nel parere del Collegio dei revisori, infatti, essi corrispondono a prestiti infruttiferi, della Fondazione Cassa di Risparmio, che verranno convertiti in patrimonio netto.

7.6. Quanto alla compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati

europei, le cui valutazioni sono, secondo quanto comunicato, "in corso" (risposte F2, F5, F7 e F9), giova richiamare l'evoluzione della giurisprudenza della Corte di giustizia, che, al fine della garanzia di apertura al mercato, ha progressivamente abbandonato impostazioni correlate alla natura del servizio reso per approdare ad approcci più flessibili, basati sulle concrete modalità di erogazione del servizio medesimo (sent. 17 giugno 1997, in causa C-70/95 Sodemare SA e a. c. Regione Lombardia; cfr. altresì, nel senso evidenziato nel testo, sent. 12 luglio 2001, in causa C-399/98 Ordine degli Architetti delle Province di Milano e Lodi e a. c. Comune di Milano e a.). Al riguardo, si deve osservare peraltro come l'attività di organizzazione di eventi culturali, astrattamente, ben possa esser svolta anche da società lucrative. Di qui la necessità di adottare in concreto un modello organizzativo-gestionale – eventualmente anche basato sui paradigmi organizzativi di cui all'art. 113-bis TUEL, ove applicabile in concreto – comunque conforme alla disciplina europea.

7.7. In ultimo, si devono evidenziare elementi di criticità emergenti da alcune delle risposte date nel questionario: nella risposta C1 si dà atto della redazione del cd. *business plan*, ma non si indicano gli ulteriori dati richiesti; la risposta E.3 non è coerente con gli indici di cui all'art. 20 T.U.S.P. e su questo l'Ente dovrà intervenire, secondo quanto previsto da detta disposizione; la risposta G.3 pare non tener poi conto del fatto che l'Organo di revisione, nel formulare il proprio parere favorevole, aveva di fronte una scelta amministrativa circa la sorte della società sostanzialmente diversa.

8. Tutto ciò ritenuto, il parere ex art. 5, u.c., T.U.S.P. viene reso, allo stato degli atti ed alla luce di quanto trasmesso dall'Ente, in senso favorevole, ponendosi le seguenti prescrizioni:

- a) adozione di immediate forme di partecipazione ex art. 5, c. 2, T.U.S.P., ove applicabile in quanto attuato dall'Ente nella propria regolamentazione interna;
- b) adozione di un modulo gestorio dei servizi culturali affidandi alla Società conforme al diritto europeo;
- c) adozione di misure atte ad eliminare, nell'organizzazione e nella gestione societaria, gli elementi di criticità già ora emergenti da quanto trasmesso e sussumibili nelle fattispecie considerate dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.;
- d) laddove, anche a seguito delle azioni prima indicate, l'Ente dovesse comunque optare per la liquidazione anticipata della società, con trasferimento dell'immobile al proprio patrimonio, rispetto della disciplina vincolistica eventualmente *pro tempore* vigente in tema di acquisti immobiliari da parte degli enti locali.

La Sezione si riserva la verifica dell'attuazione di tali prescrizioni nel corso del successivo esercizio dei controlli ad essa intestati, in particolare con riferimento a quanto previsto dall'art. 20 del T.U.S.P.

P.Q.M.

La Sezione regionale di controllo per l'Emilia-Romagna, valutata, alla luce della documentazione versata in atti, la conformità dell'atto deliberativo in epigrafe ai parametri di cui all'art. 5 del D.

Lgs. n. 175/2016, non ravvisa – nei termini di cui in motivazione – elementi ostativi all’acquisizione, da parte del Comune di Riccione (RN), della partecipazione totalitaria nella società parimenti indicata in epigrafe.

DISPONE

- che la presente deliberazione sia trasmessa, a cura della Segreteria ed entro 5 giorni dal deposito, al Comune di Riccione, ai sensi dell’art. 5, c. 4, del D. Lgs. n. 175/2016;
- la pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale del Comune di Riccione entro cinque giorni dalla ricezione ai sensi dell’art. 5, c. 4, del D. Lgs. n. 175/2016.

Così deliberato in Bologna, nella Camera di consiglio del 11 maggio 2026.

Il Relatore

Cristian Pettinari

(firmato digitalmente)

Il Presidente

Marcovalerio Pozzato

(firmato digitalmente)

Depositata in segreteria in data 12 maggio 2026

Per Il Funzionario preposto

Nicoletta Natalucci

(firmato digitalmente)